



COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX- D.L. 193 /2016

Approvato con

Delibera del

Consiglio Comunale

N. 5 del 30.03.2017

INDICE

Art. 1 - Disciplina

Art. 2 – Condizioni per l’ammissione alla definizione agevolata

Art. 3 – Entrate ammesse alla definizione agevolata

Art. 4 – Le voci soggette a definizione agevolata

Art. 5 – La rateazione dei pagamenti

Art. 6 – Modalità di richiesta di definizione agevolata

Art. 7 – Modulistica

Art. 8 – Adempimenti del Concessionario

Art. 9 – Mancato pagamento

Art. 10 – Esclusione dalla definizione agevolata

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 - Disciplina

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 2 – Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 3 – Entrate ammesse alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate anche di natura tributaria, le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Art. 4 – Le voci soggette a definizione agevolata

1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.

2) Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5 – La rateazione dei pagamenti

1) Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze:

1^ rata : scad. 30 settembre 2017,

2^ rata : scad. 30 novembre 2017,

3^ rata : scad. 31 gennaio 2018.

2) Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze:

1^ rata: scad. 30 settembre 2017,

2^ rata: scad. 30 novembre 2017,

3^ rata: scad. 31 gennaio 2018,

4^ rata: scad. 30 aprile 2018,

5^ rata: scad. 31 luglio 2018.

Art. 6 – Modalità di richiesta di definizione agevolata

1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza al concessionario della riscossione incaricato (SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia – Pescara) entro la data del **15 giugno 2017**.

Art. 7 – Modulistica

1) L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal concessionario della riscossione SO.G.E.T. S.P.A., scaricabile dal sito istituzionale del concessionario stesso.

Il Comune sulla [home-page](#) del proprio sito pubblicherà un avviso in seguito all'approvazione del presente regolamento.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, [indirizzo e-mail e/o pec](#).

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, [indirizzo pec](#) della persona giuridica.

Art. 8 – Adempimenti del Concessionario

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 6, il Concessionario della riscossione, entro il termine del **31 luglio 2017**, invia la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9 - Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10 - Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6, commi 10 e 11, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e, in particolare:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.

Sono inoltre escluse le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.

Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Art. 11 -Disposizioni finali

Il presente Regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'Organo Consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.